INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Pubblicazione presentata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

(2011/C 228/06)

High Court of Ireland

IN RELAZIONE ALLA IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (INBS) E IN RELAZIONE ALLA LEGGE SUGLI ENTI CREDITIZI (STABILIZZAZIONE) DEL 2010

In data 1º luglio 2011 la High Court of Ireland ha emesso un'ordinanza di trasferimento ai sensi dell'articolo 34 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione), disponendo quanto segue:

conformemente a quanto stabilito nell'ordinanza in oggetto, si dispone, con effetto immediato, il trasferimento di attivi e passivi della INBS all'Anglo-Irish Bank Corporation Limited, un istituto di credito con sede in Irlanda. La Corte ha inoltre dichiarato che l'ordinanza, sia nel suo insieme, sia in ogni sua singola parte, è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge sugli enti creditizi (Stabilizzazione), è possibile presentare un'istanza di annullamento dell'ordinanza di trasferimento presso la High Court of Ireland, con sede a Four Courts, Inns Quay, Dublino 7, Irlanda, entro 5 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinanza e alle condizioni indicate nella legge. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, della medesima legge, l'ordinanza di trasferimento non può essere impugnata innanzi alla Corte Suprema senza il consenso della High Court.

Si può ottenere copia integrale dell'ordinanza di trasferimento dall'ufficio centrale della High Court inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica: listroomhighcourt@courts.ie